



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno VII - n. 2-2012  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VII - n. 2-2012  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

# *L'atto formale di uscita dalla chiesa nel diritto canonico*

MANUEL JESÚS ARROBA CONDE

Non risulta semplice affrontare la problematica dell'atto formale di uscita dalla Chiesa, nemmeno quando si debba volgere l'attenzione esclusivamente agli aspetti strettamente canonici. In effetti, se su qualsiasi questione è difficile per il canonista di oggi assumere una prospettiva di studio adeguata, tale impegno é ancor più consistente sul riferito tema, soprattutto dopo il m.p. *Omnium in mentem* del 2009<sup>1</sup>.

In tal senso, nella presente riflessione, vorrei evitare l'impoverimento cui condurrebbe attenersi alla sola esegesi delle norme (per quanto sia ancora un approccio frequente tra certi canonisti), ma anche il rischio di endogamia cui porta il ricorso eccessivo ai c.d. principi metagiuridici strettamente canonici (non di rado fumosi, imprecisi nella loro giuridicità e usati come giustificazioni prive di analisi critica). È ovvio altresì che, nonostante la forte connessione di questo argomento con diritti e aspettative di giustizia che sono oggetto di rivendicazioni e tutela in altri fori (come il diritto alla libertà religiosa e di coscienza o il diritto alla privacy), l'approccio al tema dei beni che sono in gioco in foro canonico, e la loro rispettiva tutela, non si può ridurre né appiattare a tali esigenze extracanoniche, malgrado siano fonte di speciale sensibilità nell'esperienza giuridica attuale.

Il problema quindi, pur nella sola prospettiva canonica, é complesso. Non credo però di poter accantonare del tutto nessuno degli approcci parziali cui mi sono appena riferito, confidando anzi che i limiti di ciascuno siano superati dalla sola pluralità di aspetti da considerare, pur dovendo assegnare un maggiore spazio alla presentazione della normativa vigente. Cercherò di analizzarla sotto il profilo storico-critico, che mi sembra il più adatto a comprenderla nell'ottica di un comune senso della giuridicità.

---

<sup>1</sup> BENEDETTO XVI, m.p. *Omnium in mentem*, 26.10.2009, in *AAS* 102 (2010) 8-9.

## 1. *Vigenza della clausola "actus formalis defectionis ab ecclesia catholica"*

Un primo punto da chiarire, dopo il m.p. *Omnium in mentem*, riguarda la vigenza che può avere, fuori dall'ambito matrimoniale, come modalità autonoma di abbandono della Chiesa, quella derivante dall'atto formale cui si riferivano finora i cc. 1086 par. 1, 1117 e 1124. La questione non è scontata sotto il profilo delle formule legislative positive, perché con la riforma di tali canoni scompaiono dalla legge universale gli unici tre riferimenti a questa forma di abbandono<sup>2</sup>.

Nel codice quindi rimane, quale unica modalità di defezione dalla Chiesa, quella espressa con la formula "abbandono notorio e pubblico della fede o della comunione ecclesiale", utilizzata dal legislatore per disciplinare materie di vario genere ma che, in relazione alle ripercussioni giuridiche, hanno in comune il fatto di essere rimesse ad un'iniziativa dell'autorità ecclesiastica<sup>3</sup>.

Si potrà sostenere che, al di là delle formule, l'abbandono per atto formale rimane in vigore ma solo come modo di attestare pubblicamente e notoriamente la defezione. Anzi, per il fatto di avere come oggetto una specifica manifestazione della volontà della persona, si può dire che questa modalità di abbandono risolve gli inconvenienti da sempre sollevati sul significato di atto notorio e pubblico, col rischio annesso di confondere situazioni di abbandono con altre situazioni che si esauriscono in modi incoerenti di condurre la vita cristiana, anche su aspetti rilevanti, ma del tutto estranee al desiderio di abbandonare la Chiesa<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Nei suddetti canoni, l'atto formale di abbandono della Chiesa cattolica era posto in relazione all'impedimento di disparità di culto (configurandone l'inesistenza nel matrimonio tra un cattolico e chi avesse abbandonato la Chiesa per atto formale, c. 1086 par. 1), alla forma canonica (finora non obbligatoria se solo uno dei coniugi era cattolico ma aveva poi realizzato il riferito atto formale di abbandono, c. 1117) e alla licenza per celebrare un matrimonio misto (finora non richiesta se l'unico coniuge cattolico avesse abbandonato la Chiesa per atto formale, c. 1124). Una visione realistica di queste norme canoniche (che ritengo sia prospettiva indispensabile da salvaguardare nello studio dell'ordinamento della Chiesa, in linea con l'orientamento del c.d. realismo giuridico) porta a sottolineare, non tanto che chi abbandona la Chiesa per atto formale sia di nuovo soggetto all'impedimento di disparità di culto, alla forma canonica o alla licenza per celebrare matrimonio misto, ma piuttosto che la Chiesa non considera più valido il loro matrimonio se, sposando un non battezzato, faranno a meno (come il sano realismo impone di presumere) dal chiedere la dispensa dell'impedimento o della forma canonica, così come non considera più lecito il loro matrimonio con un battezzato non cattolico senza la previa richiesta della licenza.

<sup>3</sup> Si tratta del divieto di partecipare in votazioni (c. 171 par. 1, 4); della rimozione ipso iure da un ufficio ecclesiastico (c. 194, par. 1, 2); del divieto di appartenenza ad associazioni ecclesiastiche (c. 316); della dimissione del religioso dall'istituto (c. 694, par. 1, 1); del divieto, salvo in caso di necessità, di assistere al matrimonio senza licenza dell'ordinario (c. 1071 par. 1, 4).

<sup>4</sup> Sulle difficoltà di interpretare i fatti costitutivi dell'abbandono notorio e pubblico, e sull'importanza

A tale interpretazione si oppone la ratio che è dato ricavare dall'evoluzione storica delle norme. Come è noto, a differenza dell'abbandono per atto formale, inedito nel codice precedente, nonché ritenuto dalla maggior parte della dottrina una tra le principali novità del CIC 1983<sup>5</sup>, la defezione notoria dalla fede cattolica e la pubblica separazione della comunione ecclesiale erano oggetto di disciplina nel CIC 1917<sup>6</sup>. Non solo; dai lavori di revisione del codice si evince l'obiettivo apposito di distinguere bene le due modalità di abbandono, non rientrando quella dell'abbandono pubblico e notorio nelle eccezioni su materia matrimoniale disciplinate nei tre canoni ora riformati. Anzi, si decise di sopprimere l'espressione "notorie" che compariva ancora negli schemi ultimi in alternativa all'"actu formalis", adducendo che era incompatibile col disposto dell'attuale c. 1071 par. 1, 4<sup>7</sup>. Avendo ora soppresso le eccezioni anche per chi abbandona la Chiesa con un atto formale, il peso della ratio legis che veniva posta a fondamento della differenza tra l'atto formale di abbandono e l'abbandono notorio, in materia matrimoniale, sbiadisce.

In effetti, la ratio legis addotta (in modo esplicito nella riunione di consultori del febbraio 1971) per introdurre le tre eccezioni ora soppresse, coerentemente con quella che fu la ratio di norme precedenti, che si possono

---

di evitare concetti ambigui, cf. F. MORLOT, *Abandon de l'Eglise, rejet de la foi et mariage. Notes sur les canons 1117 et 1071, par. 1, 4*, in *Revue de droit canonique* 44 (1984) 57-93; A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *Anotaciones en torno al significado de las locuciones "abandono notorio de la fe católica" del canon 1071 par. 1, 4 y del "abandono actu formalis de la Iglesia Católica" de los cánones 1086 par. 1, 1117 y 1124*, in *Dimensiones jurídicas del factor religioso*, Murcia, 1987, 369-382; R. CORONELLI, *Appartenenza alla Chiesa e abbandono: aspetti fondamentali e questioni terminologiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007) 8-34; M. MOSCONI, *L'abbandono pubblico e notorio della Chiesa cattolica e in particolare l'abbandono con atto formale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007) 35-59.

<sup>5</sup> Cf. T. LENHERR, *Der Abfall von der Katholischen Kirche durch einen formalen Akt. Versus einer interpretation*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 152 (1983) 107-125; F. MARTZ, *Le droit de quitter l'Eglise, in Praxis juridique et religion* 7 (1990) 159-74; J. A. DOYLE, *The formal act of leaving the Catholic Church*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the 52 annual convention*, Washington, 1991, 152-160; F. AZNAR GIL, *El acto formal de defección de la Iglesia católica*, in *Revista Española de derecho canónico* 63 (2006) 127-128.

<sup>6</sup> La prima ai cc. 188, 4; 646 par. 1, 1; 1065; la seconda ai cc. 167 par. 1, 4; 693 par. 1; 1065.

<sup>7</sup> Tale norma, in quanto vieta di assistere al matrimonio di chi abbandona notoriamente la fede, eccetto con licenza dell'ordinario in caso di necessità, presuppone necessariamente la soggezione alla forma canonica di queste persone. Sull'evoluzione dell'attuale testo normativo negli schemi di preparazione del codice, con la relativa discussione tra i consultori, cf. F. AZNAR GIL, *La nueva regulación de la forma canónica del matrimonio*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, VI, Salamanca 1984, 204-208; ID., *El acto ... cit.*, 132-134, dove l'autore indica i numeri della rivista *Communicationes* (dell'attuale Pontificio Consiglio per i testi legislativi) dai quali ricostruire il dibattito verificatosi in fase di redazione.

ritenere loro fonti<sup>8</sup>, è costituita dal desiderio di non moltiplicare “in facie Ecclesiae” i matrimoni nulli per mancanza di forma canonica; o se si vuole, dalla volontà di riconoscere a tali persone il diritto a contrarre matrimonio senza forma canonica (nel senso di considerarli validi canonicamente)<sup>9</sup>. Identica ragione fu addotta (nella plenaria del ottobre 1981) per le eccezioni sull'impedimento di disparità di culto e sulla proibizione di matrimoni misti, aggiungendo che sono norme poste a tutela della fede, quindi inutili nella fattispecie<sup>10</sup>. Tali ragioni furono addotte anche dinanzi a chi riteneva le eccezioni come un modo di offrire indebiti vantaggi agli apostati<sup>11</sup>. Infine, solo a tale ragione si fa riferimento ufficiale nel m.p. *Omnium in mentem* come motivo che, in fase di revisione, aveva indotto a prevedere le eccezioni al c. 11 introdotte dal CIC 1983<sup>12</sup>.

Pur limitando le sue conseguenze canoniche autonome al matrimonio, la formula legale specifica dell'abbandono tramite atto formale, tanto per stabilire le eccezioni al c. 11, quanto per derogarle, è vincolata, come ulteriore *ratio legis*, al valore della certezza giuridica, che non è da ritenere un assoluto nell'ordinamento canonico<sup>13</sup>, ma della cui speciale urgenza nel diritto matrimoniale non è dato dubitare<sup>14</sup>. Tale esigenza però non consente più di rimanere ancora nell'ambito delle formule legislative e ci introduce nel tema sostanziale, cioè in problemi di fondo, che oltrepassano l'ambito del diritto matrimoniale. Il motivo di ciò è che il riferimento al valore della certezza giuridica, sia nell'aumentare che nel diminuire le conseguenze canoniche dell'atto formale di uscita dalla Chiesa, è inevitabilmente connesso al peso da attribuire a certe istanze che costituiscono oggi le principali tensioni, sfi-

---

<sup>8</sup> Mi riferisco al c. 1099 CIC 1917, che conobbe alterne vicende, prima di soppressione, tramite il decreto *Ne temere* del 1948 (AAS 40, 1948, 305), poi di una certa reintroduzione nel 1972 con la norma che consentiva all'Ordinario del luogo la possibilità di dispensare dalla forma canonica in caso di matrimonio tra un battezzato e una persona che, pur battezzata nella Chiesa cattolica, avesse abbandonato la fede aderendo ad un'altra confessione (AAS 65, 1972, 397).

<sup>9</sup> Cf. *Communicationes* 8 (1976) 61.

<sup>10</sup> Cf. *Communicationes* 15 (1983) 229; M. MOSCONI, *L'abbandono ...* cit., 44.

<sup>11</sup> Cf. *Communicationes* 15 (1983) 237; F. AZNAR GIL, *El acto ...* cit., 133-134.

<sup>12</sup> Nell'esposizione dei motivi del m.p. si sostiene che le riferite eccezioni intendevano solo evitare che i matrimoni di dette persone fossero nulli per difetto di forma o per impedimento di disparità di culto; in realtà, l'eccezione al c. 11 che finora prevedeva il c. 1124 non aveva alcuna incidenza sulla validità del matrimonio.

<sup>13</sup> Della relatività di tale valore è significativa manifestazione la flessibilità del giudicato, con le annesso possibilità di esperire sul medesimo ulteriori mezzi di impugnazione, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, 2012 (6ª ed.), 577-583.

<sup>14</sup> Cf. R. CORONELLI, *Appartenenza ...* cit., 12; 24.

de e rischi, non già del diritto canonico ma dell'intero fenomeno giuridico. Sul punto, credo che possano ritenersi incidenti sul tema le tensioni inerenti ai rapporti tra persona e comunità; al bilanciamento tra relazioni sociali e attribuzioni individuali; all'adeguata regolamentazione tra salvaguardia della sostanza e certezza delle forme e solennità.

In tal senso, sempre dai lavori di revisione del codice, concretamente dalla discussione sull'attuale c. 11, emerge il peso di altre ragioni che, pur sollevate allora in relazione alla soggezione alle leggi ecclesiastiche, la dottrina successiva ha richiamato per giustificare anche la previsione dell'atto formale come modalità di abbandono della Chiesa<sup>15</sup>. Tra queste merita menzione lo spiraglio che tale formula offre per evitare di interpretare in modo paternalista e nel foro esterno (quello più proprio del diritto) gli effetti del battesimo ricevuto; un paternalismo che sarebbe in contrasto, non solo con la volontà reale del battezzato di rimanere nella Chiesa, ma anche con le esigenze di comunione stabilite al c. 96 sulla soggettività giuridica delle persone fisiche<sup>16</sup>.

Questa necessità di coniugare le istanze della persona e della comunità è giuridicamente ineludibile, per cui non può rimanere senza conseguenze canoniche l'atto con cui ci si esprime in modo esplicito, e non soltanto virtuale o putativo (come si avvertiva in fase di revisione) contro la propria appartenenza ecclesiale, indipendentemente da quanto siano pertinenti altri richiami che alcuni ritengono annessi a tale atto, quali la rilevanza esclusiva e insindacabile che si pretende abbia la dichiarazione personale, in ossequio al diritto di libertà religiosa<sup>17</sup>; o nel versante opposto, l'incidenza nei vincoli di comunione istituzionale che si vuole attribuire a dichiarazioni volte sol-

---

<sup>15</sup> Sull'aspro dibattito cui diede luogo il mantenimento della norma generale sull'obbligatorietà delle leggi ecclesiastiche per tutti i battezzati nella Chiesa cattolica, eccetto quando il diritto prevedesse altro, cf. *Communicationes* 14 (1982) 133; alcuni consultori ritenevano questa norma un mezzo di coazione, contrario al vangelo, verso i battezzati che volessero abbandonare la Chiesa.

<sup>16</sup> In tal senso, cf. J. PROVOST, *Prospettive sull'identità cattolica nel diritto canonico*, in *Concilium* 30 (1994) 30-31; J. PASSICOS, *L'acte formel: à propos de demandes de radiation de baptême et de sortie de l'Eglise*, in *L'année canonique* 39 (1997) 51-57; R. CORONELLI, *Appartenenza ... cit.*, 12.

<sup>17</sup> Cf. P. COLELLA, *La libertà religiosa nell'ordinamento canonico (a trentasei anni dalla dichiarazione conciliare "Dignitatis humanae")*, in M. TEDESCHI (a cura di), *La libertà religiosa, II*, Soveria Mannelli, 2002, 601-624. Sull'incoerenza che comporta sostenere che possa esserci un atto formale di abbandono consistente in una mera dichiarazione personale senza seguire alcuna formalità, cf. V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula "actu formali ab Ecclesia catholica deficere"* in *Periodica* 84 (1995) 579-608. Sul punto, C. COUGAR- E. COUTURIER, *Sortie de L'Eglise, comme dans un club sportif par exemple?*, in *Pratique juridique et Religion* 4 (1987) 63 ss; A. D. BUSSO, *El derecho a la libertad religiosa y la comunicación de salida de la Iglesia y sus efectos canónicos*, in *Anuario argentino de derecho canónico* 10 (2003) 257-264.

tanto a sottrarsi da obblighi di solidarietà comunitaria<sup>18</sup>. Ciò implica che la scomparsa dal codice della formula “actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica” non possa affatto comportare la scomparsa del suo significato e delle sue conseguenze canoniche eccetto, ovviamente, quella delle eccezioni cui si riferivano i tre canoni modificati in materia matrimoniale.

In proposito rimane vigente la lettera circolare del 13.3.2006 del PCTL<sup>19</sup>, pubblicata tre anni prima del m.p. Omnium in mentem, e che rappresenta in realtà un punto di arrivo di altri interventi (risposte particolari) dello stesso Consiglio<sup>20</sup>. Avvertendo che si tratta di determinazioni frutto di uno studio lungo compiuto da più dicasteri, nella lettera vengono delimitati gli aspetti sostanziali del riferito atto, i suoi effetti nel foro esterno (penali e disciplinari), e le procedure utili.

Alla riferita lettera, rivolta ai presidenti delle conferenze episcopali, hanno fatto seguito le norme particolari di molte diocesi, volte ad applicare (o adeguare) il suo contenuto, per cui sarebbe assurdo (anche per questa sola ragione, non riducendosi il diritto canonico alle sole norme codiciali) ritenere non più in vigore l'autonomia giuridica dell'atto formale di abbandono<sup>21</sup>.

## *2. Contenuto, procedure e effetti dell'atto formale di abbandono della Chiesa*

Passo così a ricordare i contenuti principali della lettera circolare del 2006, che dichiarava come suo proposito provvedere ai chiarimenti richiesti

---

<sup>18</sup> Contro tale automatismo (stabilito “di fatto” nelle norme di certe conferenze episcopali) già si era pronunciato presto E. CORECCO, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, in *Apollinaris* 55 (1982) 461-502. Tale orientamento fu poi approfondito da in W. AYMANS, *El problema de las causas de defección en el derecho canónico: informe a favor de la supresión de las causas de exención debidas a un actus formalis defectionis*, in *Revista española de teología* 62 (2002) 257-264.

<sup>19</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, dich. *Da tempo*, 13.3.2006, in *Communicationes* 38 (2006) 180-182.

<sup>20</sup> Gli interventi precedenti del PCTL, che si possono ritenere alla base della dichiarazione del 2006, sono una risposta del 21.9.1995 (ad una domanda presentata il 25.6.1993 da un vescovo tedesco) ed un'altra risposta del 25.1.2005 (a domanda presentata il 25.1.2005 da un vescovo austriaco). Sul testo di ambo gli interventi, cf. F. AZNAR GIL, *El acto ...*, cit., 134-135).

<sup>21</sup> In realtà, essendosi percepiti presto i problemi pratici circa l'atto formale di abbandono della Chiesa (cf. per es. gli avvertimenti posti da L. MARTINEZ SISTACH, *¿Qué hacer con la comunicación de abandono de la Iglesia?*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XI, Salamanca, 1994, 485-495) già prima della lettera circolare del 2006 tante conferenze episcopali e diocesi avevano emanato disposizioni per regolare la questione. Mi limito a segnalare lo studio delle norme delle diocesi spagnole compiuto dal prof. F. AZNAR GIL, *La defección de la Iglesia católica por acto formal*, in R. RODRIGUEZ CHACON (ed.), *XXVII Jornadas de actualidad canónica*, Madrid, 2007, 31-55.

da più parti sugli aspetti dottrinali e giuridici coinvolti nella fattispecie. I sette numeri in cui si articola il testo sono riconducibili a tre questioni, che completano altre precedenti risposte dello stesso PCTL; le norme diocesane hanno sviluppato i tre aspetti.

## 2. a) *Contenuto interno dell'atto formale*

Il primo requisito dell'atto formale, come fattispecie diversa dall'abbandono notorio (fondato in condotte di fatto) e pubblico (conosciuto), caratterizzato dalla pretesa che sia riconosciuto dalla stessa Chiesa e lo si doti delle conseguenze del caso, si riferisce al contenuto: l'esistenza di una volontà reale (interiore) di uscire dalla Chiesa (n. 1, 1). Il contenuto quindi deve vertere sui vincoli che configurano esternamente la comunione ecclesiale (n. 2), di cui al c. 205 (fede, sacramenti, governo pastorale), per cui l'atto formale implica realizzare un atto di apostasia, di eresia o di scisma (a seconda dei casi). L'allora presidente del PCTL in successive risposte particolari (24.11.2006; 16.12.2006)<sup>22</sup> insistette sul bisogno di assicurarsi che la manifestazione formale esterna fosse rispondente internamente alla volontà di rompere i vincoli in una delle tre ipotesi previste (c. 751) nonostante le pene annesse (c. 1371), facendo intendere che la persona deve anche essere avvertita della sanzione (scomunica) e delle sue conseguenze.

Questo primo elemento, prospettato (forse con formule meno chiare) dalla dottrina anteriore<sup>23</sup> e da un direttorio della conferenza episcopale francese<sup>24</sup>, fu già indicato in una precedente risposta particolare del PCTL (del 3.5.2005), e si pone in relazione con altro genere di atti, al quale la lettera in esame attribuisce natura giuridica e amministrativa, perché coi medesimi la persona può intendere uscire dalla Chiesa solo in senso anagrafico, per obiettivi e conseguenze interne agli ordinamenti civili (n. 3 prima parte). È noto che a tale confusione avevano contribuito le norme della Conferenza

---

<sup>22</sup> Cf. *Communicationes* 38 (2006) 186; 188.

<sup>23</sup> Sul bisogno di indagare la portata della richiesta di abbandono già si era espresso A. STENSON, *The concept and implications of the formal act of detection of canon 1117*, in *Studia Canonica* 21 (1987) 194. Sui vari orientamenti, cf. C. L. OLGUIN REGUERA, *El impuesto eclesiástico y el abandono de la Iglesia "actu formalis"*, in *Revista Española de derecho canónico* 54 (1997) 499-532.

<sup>24</sup> Mi riferisco al *Directoire canonique et pastoral por les actes administratifs des sacraments*, Paris 1984, dove si avvertiva già del bisogno di conoscere in modo adeguato se la volontà di chi chiede di essere cancellato dal libro dei battesimi e quella di rinunciare alla fede o se solo esprime il rifiuto di alcuni vincoli istituzionali con la Chiesa.

Episcopale Tedesca del 1969, impedendo la pratica sacramentale a chi, pur per ragioni fiscali, avesse dichiarato di fronte ad autorità statali la volontà di non essere considerato più membro della Chiesa<sup>25</sup>.

In seguito alla dichiarazione del PCTL, la conferenza episcopale tedesca si adoperò per armonizzare ad essa le precedenti regole<sup>26</sup>. Interessa avvertire che certe norme diocesane hanno sviluppato questo primo elemento stabilendo, dopo aver ricevuto la richiesta, e prima di darle seguito, certe cautele che, ritengo, siano di aiuto alle persone, non paternalistico ma garantistico (ai sensi del c. 126), offrendo cioè le informazioni che favoriscono la consapevolezza sulla portata "canonica" dell'atto che si chiede di realizzare. Oltre alla differenza con le questioni economiche civili, l'informazione riguarda il tema della protezione di dati (distinguendo tra dati e eventi, nonché tra libri, registri, archivi, schedari, ecc ...)<sup>27</sup>.

## *2. b) Procedure necessarie*

Non deve stupire la rilevanza sostanziale attribuita alla volontà interna della persona autrice dell'atto. Anche prima delle disposizioni dei cc. 124 e ss., relative all'atto giuridico, inesistenti nella precedente legislazione, la miglior dottrina aveva già manifestato l'indiscussa prevalenza da riconoscere, nel sistema canonico, all'intenzione dell'autore di un atto giuridico sulla forma esterna di esso, nonostante si debba presumere valido ogni atto posto debitamente rispetto ai suoi elementi esterni<sup>28</sup>.

Nel caso che ci occupa, gli elementi procedurali esterni sono del tutto assenti nel codice per cui quelli indicati dalla lettera in esame vengono a colmare questa lacuna lamentata da parte della dottrina<sup>29</sup>. Si tratta di pro-

---

<sup>25</sup> Si veda il testo in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 138 (1969) 557-559. Sugli autori che criticarono tali disposizioni cf. F. AZNAR, *El acto ...*, cit. 141-142.

<sup>26</sup> A tale scopo la conferenza di vescovi tedeschi fece una dichiarazione il 24.4.2006; si veda il testo in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 175 (2006) 160-162.

<sup>27</sup> Sui diversi tipi di cautela e di informazioni previsti nelle leggi diocesane spagnole, cf. F. AZNAR GIL, *La defección ...*, cit., 37-39.

<sup>28</sup> Si pensi alla teoria elaborata da O. ROBLEDA, *La numida del acto jurídico*, Roma 1964. Non si può non concordare con chi avverte che dall'atto formale di abbandono si passerebbe a pernicioso formalismo se prescindesse dal valutare la volontà effettiva dell'autore, cf. M. MOSCONI, *L'abbandono ...*, cit., 49.

<sup>29</sup> A tale dottrina si riferisce il prof. F. AZNAR GIL, *La revocación de la cláusula "actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica" de los cc. 1086 par. 1, 1117 y 1124*, in *Revista Española de derecho canónico* 67 (2010) 450-451.

cedimenti posti a garanzia di tale rilevanza sostanziale e altro non sono che l'applicazione delle norme generali alla fattispecie, in ossequio alla sua delicatezza. Tali elementi si dispiegano in due momenti procedurali: la manifestazione esterna e valida da parte dell'interessato e la successiva ricezione della medesima da parte dell'autorità ecclesiastica. Il numero 1 della lettera include il concetto di validità ma lo riferisce solo alla configurazione dell'atto formale, prescindendo, quindi, dallo stabilire clausole di invalidità in caso di non adempimento delle formalità previste<sup>30</sup>.

## 2. b. 1) *Manifestazione esterna valida*

Rispetto alla manifestazione esterna valida da parte dell'interessato, oltre alla capacità dell'autore, la lettera sottolinea espressamente che deve trattarsi di atto personale, consapevole e libero (n. 4). Il riferimento alla consapevolezza altro non credo possa rappresentare che un nuovo richiamo (ora sotto il profilo dei requisiti personali) al contenuto dell'atto, al bisogno di evitare cioè che la persona sia mossa all'atto di defezione da ignoranza o errore sugli elementi sostanziali di tale decisione, vale a dire, inconsapevole della rottura della comunione annessa.

Sulla capacità e libertà della persona, oltre ad eventuali diminuzioni della capacità di intendere e di volere, hanno una certa rilevanza in materia il requisito dell'età adeguata; qualche autore sostiene che dovrebbe essere espressamente indicata la maggiore età, così come l'impossibilità di agire su questa materia per interposta persona, inclusi i genitori e tutori, ritenendo tale impossibilità conseguenza del fatto che i minori sono sottratti dalla potestà dei genitori in materia di fede e in quelle ad esse connesse (c. 98 par. 2)<sup>31</sup>.

La questione era già stata oggetto di una precedente risposta (21.9.1996), in quanto in certi casi, l'atto di defezione presso l'autorità civile, viene compiuto da genitori anche in nome dei figli. L'irrilevanza della volontà di chi esercita la patria potestà nell'abbandono della Chiesa da parte di un minore contrasta con la norma del c. 1099, par. 2 CIC 1917 (che prevedeva l'esonero della forma canonica per chi, pur battezzato, fosse stato educato fuori dalla Chiesa), in seguito soppressa per l'insicurezza giuridica inerente la valutazione del concetto di "educazione fuori dalla Chiesa". Al tempo stesso l'irrele-

---

<sup>30</sup> Cf. M. MOSCONI, *L'abbandono ...*, cit., 51.

<sup>31</sup> Cf. F. AZNAR GIL, *El abandono de la Iglesia por acto formal: normas diocesanas españolas*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 63 (2006) 155.

vanza della volontà di terzi nell'atto di defezione si deve mettere in relazione armonica con altre tre norme: con quella che attribuisce rilevanza alla fede dei genitori per ammettere al battesimo i bambini (c. 368)<sup>32</sup>; con quella che stabilisce l'obbligo di educarli nella fede cattolica (c. 226)<sup>33</sup> e con quella che tutela detto obbligo penalmente (c. 1366)<sup>34</sup>.

La qualifica personale in relazione all'atto sembra ovvia e ridondante, vista la rilevanza sostanziale del suo contenuto interno, e le relative garanzie relative alla consapevolezza e libertà che devono caratterizzarlo. Tuttavia, almeno dal punto di vista pratico, l'esigenza di un atto personale va posta in relazione con la relativa frequenza di richieste per così dire "standard" o "di gruppo", dove possono essere dubbie l'assenza di coazioni e la congruità delle motivazioni addotte (di tipo politico o morale) con la volontà di fare un atto consistente nella rottura dei vincoli essenziali di comunione (fede, sacramenti e governo)<sup>35</sup>.

Il numero 5 della lettera stabilisce la forma scritta come modalità di manifestazione da parte dell'interessato della sua volontà di abbandonare la Chiesa. Spesso tale scritto, nelle norme di alcune Diocesi, si dispiega in due momenti: quello della prima richiesta e quello successivo della ratifica della medesima una volta chiariti i contenuti e le conseguenze dell'abbandono. Ci sono Diocesi che stabiliscono l'esigenza di presenza esplicita dell'interessato insieme a due testimoni apportando la documentazione; altre però consentono che la dichiarazione scritta sia fatta dinanzi ad un notaio o autorità civile sebbene questa situazione, pur volta a rendere meno gravosa l'esigenza di dar corso alla volontà della persona, può rendere meno semplice il successivo requisito, cioè la ricezione da parte dell'autorità ecclesiastica competente dopo aver valutato gli elementi del caso<sup>36</sup>. In tal senso si esprime lo stesso numero 4 della lettera chiarendo che l'eresia, lo scisma e l'apostasia non costituiscono da soli un atto formale di abbandono se non sono stati manifestati nella debita modalità all'autorità ecclesiastica.

---

<sup>32</sup> Cf. M.E. ALBERTI CASELLATI, *L'educazione dei figli nell'ordinamento canonico*, Padova, 1990.

<sup>33</sup> Cf. F. SEBASTIAN, *Familia y transmisión de la Fe*, Zaragoza, 2004.

<sup>34</sup> Cf. M. RIONDINO, *L'interesse del minore come legittimazione e limite dell'ordinamento in materia di educazione religiosa*, in *Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici. Atti del XIV Colloquio Giuridico Internazionale* (in corso di stampa).

<sup>35</sup> Sul peso che a volte hanno giocato nell'aumento di richieste di abbandono della Chiesa circostanze di tipo politico e movimenti di opinione ostili alla morale proposta dalla Chiesa, cf. F. AZNAR GIL, *El abandono ...*, cit., 149-150; 169-170.

<sup>36</sup> Sulla varietà di disposizioni pratiche nelle diocesi spagnole, cf. F. AZNAR GIL, *La defección ...*, cit., 40-43.

## 2. b. 2) *Ricezione da parte dell'autorità ecclesiastica competente*

Ciò ci riporta alla questione della sindacabilità dell'atto: a questo elemento si fa riferimento nella prima parte del numero 5 dove si insiste che solo l'autorità della Chiesa può discernere se la manifestazione della persona comprende i contenuti richiesti al numero 2, escludendo quindi qualsiasi autorità non ecclesiale ma anche l'attribuzione di valore sufficiente alla mera dichiarazione dell'interessato. Nelle norme diocesane simile discernimento spettante l'autorità ecclesiastica si traduce in una sorta di ratifica della richiesta o in una sottoscrizione di una dichiarazione, spesso preparata in un modulo, che contiene espressamente un riferimento alla libertà con cui si fa l'atto, al desiderio di esprimere i suoi precisi contenuti e all'informazione sui suoi effetti<sup>37</sup>. Dagli studi statistici relativi alla Spagna emerge che, mentre non ci sono casi in cui l'autorità ecclesiastica abbia rifiutato l'accoglimento di richiesta di abbandono, sono relativamente frequenti i casi in cui l'interessato, una volta ben informato, decide di non proseguire la pratica<sup>38</sup>.

L'autorità ecclesiastica competente prevista nella lettera è l'ordinario o il parroco proprio. Alcune norme diocesane provvedono diversamente escludendo i parroci e coinvolgendo uffici specifici della Curia diocesana<sup>39</sup>.

## 2. c) *Gli effetti dell'atto formale di abbandono*

### 2. c. 1) *Gli effetti penali*

Nella seconda parte del numero 5 è incluso un espresso riferimento alle pene canoniche di cui al c. 1364 par. 1 come effetto principale di un atto formale di abbandono validamente configurato. Si tratta di una scomunica latae sententiae per cui la dottrina non manca di segnalare una certa incoerenza con le condizioni stabilite dalla legge per applicare le sanzioni, in quanto per incorrere in pene latae sententiae si richiedono ulteriori requisiti

---

<sup>37</sup> *Ib.*, 45; simile procedura si evince dal *Notiziario della Conferenza episcopale italiana*, 31 gennaio 2007, n. 1, 1-9.

<sup>38</sup> Cf. J. D. URCHAGA LITAGO, *Estudio exploratorio estadístico de casos de "abandono de la Iglesia por acto formal" en España*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 63 (2006) 175-176.

<sup>39</sup> In alcune diocesi spagnole oltre al Vescovo diocesano o al Vicario generale, si stabilisce che tale compito spetti al notaio ecclesiastico o al Segretario cancelliere della Curia, essendo rari i casi in cui si affida la questione al Vicario Giudiziale; cf. F. AZNAR GIL, *El abandono ...*, cit., 157.

per verificare la punibilità che potrebbero non accompagnare l'atto formale di abbandono (c. 1324 par. 1)<sup>40</sup>.

Per capire quali dei tre delitti contro l'unità della fede possa essersi verificato in ciascun caso, alcune norme diocesane prevedono che nella dichiarazione scritta dell'interessato siano indicati, se questi lo desidera, i motivi della sua decisione<sup>41</sup>. In caso contrario si parlerà genericamente di rifiuto totale e quindi di apostasia. Le materie coinvolte in questa misura sono di natura disciplinare e riguardano la possibilità di essere padrini, di celebrare le esequie, e di ricevere l'unzione degli infermi<sup>42</sup>.

## *2. c. 2) Gli effetti disciplinari*

Credo non debbano esserci dubbi sul fatto che il principale effetto non penale dell'atto formale di abbandono della Chiesa sia riconducibile alla modifica del proprio statuto canonico, deducibile dall'obbligo di provvedere alla debita annotazione dell'avvenuto atto di abbandono formale. La lettera del PCTL al numero 6 indica l'annotazione nel libro del battesimo ai sensi del c. 535 par. 2, quello cioè dove si stabilisce l'obbligo di annotare in tale registro tutto ciò che riguardi l'evoluzione dello statuto canonico di un fedele.

Nelle norme diocesane si completa tale annotazione indicando anche che per rilasciare l'atto di battesimo dell'interessato si deve consultare il vescovo<sup>43</sup>. Altre volte si indica di consultare il registro di abbandoni; la ragione di ciò è che in alcune delle riferite norme, anziché direttamente nel libro di battesimo, l'annotazione dell'atto formale di uscita ha dato luogo alla creazione di un libro apposito<sup>44</sup>.

Non manca nella legislazione particolare traccia di misure alternative all'annotazione nel libro di battesimi quando l'obiettivo dell'interessato non è configurabile con la volontà di rompere i vincoli di comunione ma altri tali come la protezione dei suoi dati privati per svariati scopi. Si avverte sempre

---

<sup>40</sup> Cf. M. MOSCONI, *L'abbandono ...*, cit., 52-53.

<sup>41</sup> Cf. F. AZNAR GIL, *La defeción ...*, cit., 49.

<sup>42</sup> L'impossibilità di svolgere il ruolo di padrino si evince dal disposto dei cc. 874 par. 1, 4 e 893 par. 1; le questioni relative alle esequie e le condizioni per amministrare l'unzione degli infermi sono regolate rispettivamente nei cc. 1184 par. 1, 1; 1007.

<sup>43</sup> In senso analogo si esprimeva già il Direttorio francese del 1984 di cui alla nota 24.

<sup>44</sup> Cf. F. AZNAR GIL, *La defeción ...*, cit., 45.

che il suo nominativo sarà cancellato da schedari ed altri strumenti analoghi coinvolti nell'obbligato traffico giuridico dei dati. Identico avvertimento si fa anche quando la richiesta dell'interessato si esprime in termini di cancellazione dal libro di battesimi, ovviamente per spiegare l'impossibilità di farlo<sup>45</sup>.

In quasi tutte le normative diocesane si stabilisce l'obbligo di inviare una copia della sua dichiarazione autenticandola con la firma dell'autorità ecclesiastica, avvertendo anche di aver dato seguito alla sua richiesta, certificando di aver provveduto alle annotazioni nei registri ufficiali<sup>46</sup>.

In tal senso, la non perdita del battesimo come elemento teologico, non si traduce giuridicamente in una non modificabilità della condizione canonica di chi abbandona la Chiesa tramite atto formale. Ciò si deduce ulteriormente dalle norme particolari sull'eventuale riammissione che, pur senza dover ripetere il battesimo, prevedono una nuova professione di fede e dichiarazioni analoghe e speculari alla verifica della serietà che supporta quella nuova decisione di reintegrarsi alla piena comunione<sup>47</sup>.

### 3. *Valutazione complessiva della normativa*

Nel compiere una valutazione complessiva della normativa sull'atto formale di abbandono è paradossale che, rispetto ad un certo ambito, quello delle eccezioni al c. 11 in materia matrimoniale, le valutazioni negative vengano proprio dalla stessa autorità ecclesiastica, al punto di aver deciso di derogare tali eccezioni. Altri aspetti discutibili, e di fatto discussi in settori dottrinali, ritengo che si possano considerare regolati, globalmente, in modalità coerenti con una visione adeguata del diritto e dei vari aspetti coinvolti.

#### 3. a) *Aspetti negativi indicati dall'autorità ecclesiastica*

Nel m.p. *Omnium in mentem* non solo non si fa alcun cenno alla riferita lettera chiarificatrice del PCTL, ma si indica tra le motivazioni che hanno indotto alle deroghe delle eccezioni al c. 11 in materia matrimoniale proprio

---

<sup>45</sup> *Ib.*, 41.

<sup>46</sup> *Ib.*, 47-48.

<sup>47</sup> Cf. G. MARCHETTI, *La riammissione alla Chiesa cattolica di coloro che hanno abbandonato la piena comunione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007) 82-104.

l'esistenza di difficoltà teoriche e pratiche nel determinare la configurazione dell'atto formale<sup>48</sup>.

Non solo, nella presentazione del m.p. *Omnium in mentem*<sup>49</sup>, l'attuale presidente del PCTL sostiene qualcosa di sorprendente; a suo dire, infatti, la lettera del 2006 contribuì a rafforzare la convinzione sull'opportunità di sopprimere la suddetta clausola dai canoni sul matrimonio. Se è così, si deve presumere che il PCTL, nell'attualità, ritiene che la precedente lettera, fatta appena tre anni prima, non solo non riuscì nel suo obiettivo di chiarire la configurazione dell'atto formale, ma fu ulteriore motivo di confusione, cosa che, indipendentemente dalle deroghe matrimoniali, non mi pare rispondente alla realtà.

In modo identico credo debbano essere valutati gli altri motivi più specifici addotti dal m.p. *Omnium in mentem* per giustificare le deroghe apportate. Così, non è dato comprendere come possa essere intesa come incitamento presunto all'apostasia l'esigenza di attribuire le debite conseguenze canoniche all'espressa manifestazione di un battezzato contro la sua appartenenza alla Chiesa. Riferirsi alle defezioni motivate dal desiderio di evitare gli effetti di leggi matrimoniali ingiuste presenti in certi paesi è circostanza che non si può valutare alla leggera. Ancora, sul tema specifico delle eccezioni in campo matrimoniale, non ritengo che l'esonero della forma canonica favorisse i matrimoni clandestini, pur non essendo esplicita quale forma dovessero avere tali matrimoni per essere ritenuti validi in senso canonico<sup>50</sup>. Infine, non risponde del tutto all'evoluzione storica sostenere che questa clausola, pur nuova in quanto alla sua formulazione, fosse priva di ogni precedente rispetto al diritto matrimoniale<sup>51</sup>.

### *3. b) Aspetti discussi ma globalmente coerenti*

L'aspetto più discusso riguarda la congruità di questa normativa con altri diritti riconosciuti anche fuori della Chiesa, radicati direttamente o indiret-

---

<sup>48</sup> Si veda l'esposizione dei motivi relativi alla modifica dei cc. 1086 par. 1, 1117 e 1124.

<sup>49</sup> Pubblicata nella rivista *Communicationes* 41 (2009) 334-37.

<sup>50</sup> Cf. J. M. DIAZ MORENO, *El matrimonio de los católicos que han abandonado la Iglesia Católica por un acto formal*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* 15, Salamanca, 2000, 13-58.

<sup>51</sup> Cf. F. AZNAR GIL, *La revocación ...*, cit., 453; l'Autore nella nota 24 sottolinea come il Presidente del PCTL ometteva in tale modo l'eccezione già prevista al c. 1099 par. 2 CIC 1917.

tamente nel diritto alla libertà religiosa. Pur con tutti i distinguo circa l'interpretazione che si debba dare al riconoscimento di simile diritto nell'ordinamento della Chiesa, primo elemento potenzialmente poco accettabile e che la decisione di abbandonare la chiesa possa essere in qualche modo sindacata dall'autorità della Chiesa stessa, come si deduce dall'aver attribuito ad essa il compito di giudicare la congruità dei contenuti dell'atto formale con il c. 205. Penso che non si possa qualificare tale compito in termini di invasività indebita, ma di garanzia della persona rispetto ai beni tutelati dall'ordinamento canonico. Tra questi si include l'astensione di ogni coazione nell'abbracciare la fede cattolica, nonché nel mantenerla, nonostante le poco felici espressioni emerse all'epoca della revisione del codice () in relazione agli attuali cc. 11 e 748 par. 2<sup>52</sup>.

In tal senso, credo che la riferita misura sia un modo coerente di evitare confusioni tra formalità e formalismo, un compito che appare irrinunciabile in una sana visione del diritto, in qualsiasi settore<sup>53</sup>. La nozione di atto formale fa riferimento alla modalità di manifestazione della volontà di abbandonare la Chiesa, mentre l'atto formale sfocerebbe in puro formalismo incoerente se alla suddetta manifestazione non accompagnassero misure idonee ad assicurare la sua reale corrispondenza con una volontà interna di abbandono della Chiesa da parte del titolare del diritto alla libertà religiosa, e della traduzione di esso nel diritto a non essere turbato nei suoi percorsi di coscienza, nemmeno da parte della Chiesa<sup>54</sup>.

Le leggi diocesane, tra le misure previste per l'idoneità della valutazione da fare da parte dell'autorità ecclesiastica, includono l'esigenza di informare (per iscritto o con dialogo personalizzato) sui contenuti e conseguenze (penali e non) dell'atto di abbandono. Mi pare eccessivo interpretare tali misure come riflesso di una presunta inflessibile concezione del recesso dalla Chiesa cattolica in termini di verità ed errore<sup>55</sup>. Potrebbe anzi essere l'occasione, alla luce dei motivi addotti, per chiarire i contorni dell'opinione pubblica dentro la Chiesa, aiutando ad una migliore valutazioni tra le intangibili esigenze della libertà di coscienza e i vincoli che discendono dall'appartenenza alla comunità cristiana. Ritengo in ogni caso che si debba evitare ogni paternalismo e che la previsione di altri registri diversi dal libro di battesimo

---

<sup>52</sup> Nella plenaria del 1981, cf. *Communicationes* 14 (1982) 133.

<sup>53</sup> Cf. M. MOSCONI, *L'abbandono* ..., cit., 49-51.

<sup>54</sup> Sul punto cf. G. DALLA TORRE, *La libertà religiosa come diritto universale. Una prospettiva cattolica*, in *Annuario DiReCom* 5 (2006) 83 ss.

<sup>55</sup> Critico in tal senso è P. COLELLA, *La libertà* ..., cit., 142-143.

per l'annotazione della richiesta, sia una misura utile in caso di eventuale conflitto tra la valutazione dell'autorità sul contenuto dell'atto e la volontà dell'interessato.

Strettamente legate a questo tema risultano le questioni sulle conseguenze penali dell'atto di abbandono, della cui eventuale incoerenza abbiamo già riferito, nonché sulla permanenza comunque della soggezione alle leggi pur meramente ecclesiastiche di chi ha abbandonato la Chiesa. La tematica penale (non essendo la pena, e tanto meno la sua dichiarazione, misura che l'ordinamento canonico ritenga imprescindibile) in questa fattispecie ha un senso meno chiaro rispetto alle due prime finalità della sanzione (ravvedimento e riparazione del danno), mentre può dirsi coerente rispetto alla terza finalità (il ristabilimento di quella giustizia che identifica l'essenza della Chiesa)<sup>56</sup>. Circa la soggezione di chi abbandona la Chiesa alle leggi ecclesiastiche, essendo una misura con esclusivo rilievo all'interno dell'ordinamento ecclesiale, non ritengo pertinenti le obiezioni di natura piuttosto morale; la regola si limita a salvaguardare (forse in modo eccessivo) esigenze di certezza esclusivamente canonica che non penso possano dirsi in contrasto con le convinzioni di coscienza e la loro relativa evoluzione.

Ciò ci porta all'ultima dimensione degna di considerazione sul tema, cioè alla congruità della normativa universale e diocesana, che abbiamo presentato, con i diritti riconducibili alla protezione dei dati sensibili. Sul punto mi sembrano ancora condivisibili le argomentazioni addotte negli studi fatti qualche anno fa da D. Milani, S. Berlingò e A. Perlasca rispetto ad interventi del Garante della Privacy in Italia, tesi ad affermare il diritto degli interessati a una corretta rappresentazione della propria identità, di modo che i dati detenuti nei registri di Battesimo (pur riconoscendo che riguardano un altro ordinamento sovrano) acquistino un diverso significato, con integrazioni flessibili chieste dall'interessato stesso, senza esporre quindi i diritti inerenti le proprie convinzioni alla pura arbitrarietà o (con le parole del prof. Berlingò) all'eutanasia informativa, dando il giusto rilievo ad aspettative di cui sono portatori anche terzi ugualmente coinvolti nella verità storica dell'evento battesimo. In tale modo si assume un'adeguata prospettiva di bilanciamento e si rispetta con equilibrio il valore relazionale inerente al diritto. Diritto quindi all'aggiornamento anziché alla cancellazione o all'oblio<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Per una recente ed innovativa visione sulle tre finalità della pena canonica, cf. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2011.

<sup>57</sup> Cf. D. MILANI, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi giurisprudenziali*, in *Il diritto ecclesiastico* 112 (2002) 286-287; S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di "tutela" dai registri di battesimo*, in *Quaderni di diritto*

I tentativi di formulare su certe materie le conseguenze di un diritto all'oblio mi permette di concludere riferendomi agli sforzi di segno opposto compiuti in ordine a formulare un diritto alla memoria rispetto a materie dove i rapporti giuridici di appartenenza non sono fondati in atti di adesione. Si pensi al desiderio di garantire ai figli adottivi il diritto di conoscere e risalire ai genitori biologici<sup>58</sup>. Se si ritiene che ciò rappresenti un progresso rispetto alla difesa di beni degni di tutela, credo che sia ragionevole valutare altrettanto l'eventuale adeguatezza del diritto alla "memoria" del battesimo in quanto evento che potrebbe coinvolgere in futuro lo stesso interessato, terze persone e, senz'altro, la comunità.

---

*politica ecclesiastica* 8 (2002) 298; A. PERLASCA, *L'abbandono della Chiesa cattolica e libertà religiosa. Implicazioni canoniche e diritto ecclesiastico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007) 60-81.

<sup>58</sup> Come è noto diverse legislazioni nazionali si sono evolute progressivamente in tal senso.